

**mensile del
sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.**

ROMA - Anno IV (Nuova serie)
N. 2 - 3 - Febbraio Marzo 1988
Sped. in abbonamento postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro



KIRNER

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderisci

RIFORMISMO GENETICO DELLE ISTITUZIONI

I partiti politici italiani, inquinati dalla corruzione delle tangenti, sembrano affrontare disinvolti la formazione del 48° governo della Repubblica, preoccupati più di una soluzione conforme al «codice Cencelli» che prevede lottizzazioni di potere, che di una vera svolta riformatrice del sistema parlamentare.

L'occholino rivolto da De Mita ai comunisti di Natta, rimane una uscita di sicurezza alle pressioni di Craxi, in merito ai problemi delle istituzioni, della Rai-Tv, e del bilancio deficitario dello Stato, che ormai sventa verso un milione di miliardi.

La riforma delle Istituzioni, sembra rimanere l'argomento di tavole rotonde e di dibattiti fra addetti ai lavori, senza volutamente coinvolgere in senso risolutivo le forze politiche, sempre di più scollate da quel paese reale, che reclama efficienza, ordine, sviluppo economico.

Non è più sopportabile diagnosticare terapie più o meno d'urto nel tessuto della rappresentatività politica degli italiani, senza iniziare o almeno tentare una convergenza politica fra partiti, nello obiettivo di creare stabilità nel governo della cosa pubblica, e impedendo legislativamente il perpetuarsi di una diaspora centrifuga dissolvitrice di ogni potere.

Oggi ha più potere un'Assessorato Regionale o addirittura una USL, che una direzione generale di un Ministero qualsiasi; il potere decisionale è oggi frutto di compromessi fra delegati inefficienti ed incapaci in senso professionale, rappresentanti delle varie correnti politiche, pronti al baratto e alla richiesta di «bustarelle», divenute oggi dopo lo scandalo Nicolazzi, addirittura «borse» capaci di accogliere da 500 milioni in su.

Sarebbe ripetitivo ricordare gli scandali, che alimentano la cronaca politica italiana, mentre si dovrebbe iniziare proprio riformando meccanismi determinanti la rappresentanza partitica.

La «grande riforma istituzionale» è richiesta dai socialisti e dalla destra politica, tutti gli altri, compresi i comunisti, puntano soltanto a mantenere uno «status quo» nelle istituzioni e qualche ammodernamento nel sistema elettorale. Lo sbarramento al cinque per cento, richiesto da alcune frange della D.C. o l'accettazione per il voto alla Camera del Collegio Uninomiale, secondo noi non risolve affatto il male endemico della nostra democrazia, che ha abbattuto una costituzione considerata vecchia, sclerotica, insufficiente a marciare con i tempi nuovi.

I termini cari alla sinistra come «decentramento» o peggio ancora

«democratizzazione», hanno condotto all'instabilità ed all'aggravarsi dei problemi, che si intendevano risolvere, primo fra tutti quello della sanità pubblica. E' il principio di autorità che va ricostruito, dopo le ventate «anarchiche» dell'ultimo decennio, attraverso una riforma dello Stato democratico, che espropri i partiti di vasti settori e di competenze, che debbono essere riservati allo Stato in quanto tale ed espressione della reale volontà popolare. L'elezione diretta del Presidente della Repubblica o meglio del Capo del Governo, condurrebbe l'esecutivo fuori dal patteggiamento o dalle imboscate di gruppi politici o para-politici, ridando fiducia ad una rappresentatività istituzionale corretta. L'etica dovrebbe essere il crinale invalicabile per convogliare i rifiuti dell'immoralità politica, verso il definitivo annullamento.

L'interesse pubblico deve primeggiare su ogni interesse privato vuoi individuale o di gruppo, di cosa o di corrente.

Tutto ciò si potrà raggiungere nel nostro Paese, ridando fiducia ai cittadini, ormai stanchi di assistere al disfacimento totale del sistema, che dovrebbe garantirli nei diritti e nei doveri.

Fiducia nelle Leggi, che vanno fatte rispettare da uno Stato, oggi latitante, e ricattato da una turba di sottogruppi alla ricerca del loro spazio egoistico e minoritario.

Tutta l'Europa è di esempio, basta guardare oltr'Alpe, alla Francia,

alla Germania, alla Gran Bretagna.

Chi vince democraticamente deve assicurarsi il potere decisionale per tutta la legislatura per poter realizzare il suo programma, qualsiasi esso sia; saranno poi i cittadini e non le segreterie dei partiti a decretarne il consenso o il dissenso.

Stato forte, Stato autoritario? oserei dire Stato, senza aggettivi. La perversa spirale della lottizzazione partitocratica, che ha prodotto danni incalcolabili all'economia ed allo sviluppo del paese, va recisa con energia e responsabilità.

A questo punto lo Stato organico e sociale e non lo Stato-Gendarme o lo Stato-Guardone, assumerà i caratteri precisi di una volontà popolare liberamente espressa e oggettivamente garantita.

Riformismo genetico delle istituzioni italiane. Per la grande Italia nella forte Europa, le cure di «gerovital» proposte da chi intende rimanere al 1947, sono illusioni da Fata Morgana.

L'unità del popolo, senza strappi e senza fazioni, si realizza nell'unità dello Stato, in cui i cittadini siano i protagonisti del proprio avvenire, naturalmente con l'arma di una scheda, che non sia più una cambiale in bianco, rinnovabile a scadenza fissa, ma che sia decisione responsabile nella assoluta libertà. Quella vera!

Agostino SCARAMUZZINO

ALTA ONOREFICENZA TEDESCA A GINO RAGNO

Il Presidente della Repubblica Federale di Germania ha concesso la Croce di prima classe dell'Ordine al Merito Tedesco al Dr. Gino Ragno, segretario generale dell'Associazione per l'Amicizia Italo-Germanica. Nel corso di una cerimonia svoltasi a Villa Almone, sede dell'Ambasciata di Germania, presenti personalità della cultura e della politica, l'Ambasciatore S. E. Friederich Ruth ha insignito ufficialmente della «BundesVerdienstKreuz» il Dr. Ragno, per la sua venticinquennale attività al servizio delle relazioni culturali, sociali e politiche fra l'Italia e la Germania.

Appresa la lieta notizia il Segretario Nazionale del Sindacato Sociale Scuola ha così telegrafato: «At nome Sindacato Sociale Scuola et mio personale formulo vivissime felicitazioni stop Onorificenza ricevuta premia tuo costante impegno politico - Segretnaz. Agostino Scaramuzzino

Negoziazione decentrata

Pubbllichiamo la C. M. n. 20 del 21 gennaio 1988 con l'allegato D.M. n. 19 del 21 gennaio 1988.

La delega data dal Ministro ai Provveditori attiene a tutta la normativa prevista dall'articolo 13 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 207.

Riteniamo di fare cosa gradita nel pubblicare anche gli articoli riguardanti i Capi IV - V - VI del citato D.P.R. n. 209-1987 e l'articolo 27 ammesso successivamente a registrazione (articolo 68 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494).

Prot. n. 7425-281-GL
CIRCOLARE N. 20

Roma 21 gennaio 1988

OGGETTO: Negoziazione decentrata a livello provinciale sulle materie stabilite dall'art. 13 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

Si trasmette copia del decreto ministeriale in data odierna con il quale i Provveditori agli Studi sono delegati a presiedere le delegazioni di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello provinciale relativa alle materie di cui all'articolo 13 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.

Il Ministro

D. M. n. 19 del 21 gennaio 1988.
Prot. n. 7424-280-GL

Visto l'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente la disciplina degli accordi decentrati nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987 n. 209, che stabilisce le materie alle quali è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, la negoziazione decentrata di cui al predetto art. 14 della legge n. 93-1983;

Visti l'art. 35 del citato D.P.R. n. 209-87, relativo all'orario di lavoro del personale A.T.A., nonché i successivi artt. 36 e 7 del medesimo D.P.R. n. 209, che demandano all'anzidetta sede di negoziazione decentrata, in particolare, l'individuazione dei criteri, dei limiti e delle procedure da adottare, nell'ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile e per il ricorso alle turnazioni, quali nuovi modelli di organizzazione delle prestazioni lavorative del personale in parola;

Visto l'art. 14 del più volte menzionato D.P.R. n. 209-87, relativo ai titolari del potere di negoziazione

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE:

Le ingiustizie del D. L. n. 20

Al testo del Decreto legge n. 20 del 1 febbraio 1988, discusso per la conversione in legge dalla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati nel corso della seduta del 10 marzo 1988 e calendarizzato per la discussione in aula per il 22 marzo 1988, sono stati aggiunti numerosi articoli che recepiscono la materia del disegno di legge governativo promesso dal Governo Fanfani e mai seriamente elaborato.

Il testo, così come è stato varato in Commissione, segna certamente un passo avanti nella soluzione del problema del precariato, ma riflette nello stesso tempo palesi ingiustizie. Se da una parte, infatti, recepisce gli impegni assunti all'inizio di giugno dal governo Fanfani per la cadenza triennale dei concorsi per il personale della scuola, l'introduzione del doppio canale di reclutamento (concorso per soli titoli) e l'applicazione estensiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 intervenuta a favore di alcuni gruppi di docenti non di ruolo della scuola secondaria che non erano stati ade-

guatamente considerati dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 e dalla legge 16 luglio 1984 n. 326; dalla altra, nel prorogare di un anno le graduatorie dei concorsi espletati entro il termine dell'a.s. 1986-87, introduce un'evidente discriminazione nei confronti del personale docente e direttivo che ha conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami e sottrae posti al concorso per titoli previsti dagli articoli aggiuntivi, dando la impressione di riserva un trattamento privilegiato al solito «qualcuno».

Contro la proroga delle predette graduatorie si erano già espressi i docenti del «COORDINAMENTO NAZIONALE PRESIDI IDONEI» in numerosi documenti inviati al Ministro della P.I. on. Galloni, ai presidenti delle Commissioni Istruzione Lavoro della Camera e del Senato, nonché ai singoli componenti delle predette Commissioni della Camera.

Altro grave limite è quello costituito dall'art. II-quinquies laddove esso prescrive alla lettera b) del comma quattro il biennio di incarico di presidenza quale seconda condizione per la partecipazione al concorso a posti di preside per soli titoli; contro questa ipotesi si era espresso sempre il COORDINAMENTO NAZIONALE PRESIDI IDONEI, che negli ultimi giorni, dopo la seduta della Commissione Lavoro del 10 marzo è tornato a chiedere la cancellazione della proroga degli ultimi concorsi effettuati e la caduta della condizione del servizio biennale.

In sintesi, il testo del decreto prevede: 1) il mantenimento in servizio per i posti disponibili del personale docente nominato con supplenza annuale del Provveditore nell'a. s. 1986-1987; 2) la riduzione del numero massimo di studenti a 25 unità per classe a partire dall'a. s. 1987-88 (emendamento varato nella seduta del 10 marzo); 3) una sessione di abilitazione riservata per i docenti di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 1986; 4) il rinvio di un anno dei concorsi ordinari e la proroga delle graduatorie degli ultimi concorsi effettuati; 5) il doppio canale di reclutamento e la cadenza triennale dei concorsi per il personale docente, direttivo, ispettivo e per il personale amministrativo.

Tutto lascia intravedere un rinvio della votazione in aula, stanti le questioni sollevate da diversi gruppi parlamentari sulla copertura finanziaria e su questioni specifiche attinenti al personale ispettivo, nonché la posizione non chiara dei comunisti sul reclutamento del personale direttivo, problema sul quale si sono riservati interventi in assemblea.

Se così dovesse essere, il 2 aprile il Governo sarebbe chiamato a reiterare per la sesta volta il decreto legge, che potrebbe presentare delle varianti rispetto al testo già approvato in Commissione.

Decreta:
Art. 1.

1. I Provveditori agli Studi sono delegati a presiedere le delegazioni di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello provinciale relativa alle materie di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 209-87 indicato in premessa;

2. In ciascuna provincia, la dele-

(Continua in seconda pagina)

Francesco PEZZUTO

(dalla prima pagina)

Negoziazione decentrata

zione di parte pubblica è composta da una rappresentanza di funzionari dell'Ufficio scolastico provinciale preposti a servizi o riparazioni direttamente interessati, che da un direttore didattico, un preside di scuola media e da un preside di istituto di istruzione secondaria di II grado. La delegazione potrà essere di volta in volta integrata con la designazione di Cattedrati specificamente caratterizzati quanto ad esigenze e finalità.

La delegazione di parte sindacale è composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del settore interessato che abbia adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal D. n. 209-87 e delle confederazioni maggiormente rappresentative base nazionale.

Art. 2.

Per la negoziazione decentrata di cui al precedente articolo valgono, relativamente a tempi, modalità e procedure della medesima, disposizioni contenute nell'art. 16 del D.P.R. n. 209-87, come integrati dall'art. 6 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, nonché nel successivo art. 17 del medesimo D.P.R. n. 209-87.

Alla stipula dell'accordo decentrato di cui al presente decreto pervenirsi, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 209, nonché, con riferimento alla materia dell'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. e del personale educativo, ai criteri stabiliti nei successivi articoli.

I provveditori agli Studi destinatari della delega riferiranno tempestivamente al Ministero in ordine all'accordo raggiunto e, decorso il termine di sei mesi dall'accordo stesso, in ordine ai risultati conseguiti nelle diverse materie.

Art. 3.

L'orario di servizio del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è disciplinato dagli articoli 35, 36 e 37 del D.P.R. n. 209-87.

Fermo restando che, in nessun caso, l'eventuale articolazione dell'orario settimanale di servizio del personale su cinque giorni del settimanale, anziché su sei giorni lavorativi, può dar luogo a chiusura degli uffici in giorni non feriali, le ore di servizio della giornata non lavorativa dovranno essere prestate dal personale interessato nel corso delle cinque giornate lavorative, di norma con due ritorni pomeridiani di completamento dell'orario settimanale.

Le ore di servizio pomeridiane destinate a completamento dell'orario d'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive.

La distribuzione del monte settimanale di servizio del personale su cinque giornate lavorative deve essere adottata in modo da garantire comunque congrui livelli di efficienza e funzionalità a ciascun servizio dell'unità organica interessata.

Art. 4.

Ai sensi del terzo comma del art. 35 del D.P.R. n. 209-87, l'articolazione settimanale dell'orario di lavoro del personale A.T.A. può essere perseguita anche attraverso l'istituto della flessibilità.

L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.

Il periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato da parte del personale che non ha usufruito mediante ritorni pomeridiani di completamento dell'orario settimanale d'obbligo.

Le ore di servizio pomeridiane destinate a completamento dell'orario d'obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive.

L'adozione per il personale A.T.A. di moduli flessibili dell'orario di lavoro richiede, in via preliminare e per ciascuna unità organica interessata, l'individuazione di precisi parametri di opportunità e convenienza, in relazione anche alla serie articolata di valutazioni espressamente richieste dal quarto comma dell'art. 36 del D.P.R. numero 209-87.

L'assunzione dell'orario flessibile

deve corrispondere alle esigenze del miglioramento della efficienza dei servizi e del soddisfacimento delle necessità dell'utenza.

7. La determinazione delle aliquote del personale addetto ai vari servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari da ammettere, previo accertamento delle unità del personale medesimo che si dichiarino disponibili, alla fruizione di predeterminati moduli flessibili dell'orario di lavoro, deve tener conto dei principi stabiliti dal settimo comma del menzionato art. 36 del D.P.R. n. 209-87.

8. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale di obbligo del personale. Il periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato da parte del personale secondo quanto indicato nel precedente comma 4.

Art. 5.

1. Nei casi tassativamente previsti dall'art. 37, primo e secondo comma, del D.P.R. 209-87, l'organizzazione del lavoro del personale A.T.A. può essere articolata ordinariamente su turni.

2. Gli accordi decentrati per la disciplina, in ambito provinciale, del ricorso alle turnazioni, quale nuovo modello di organizzazione del lavoro del personale A.T.A., debbono tener conto dei principi e criteri stabiliti nel terzo e quarto comma del predetto art. 37.

Art. 6.

1. Al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro, l'articolazione settimanale del lavoro del personale A.T.A. può essere perseguita, nei limiti e nell'ambito delle direttive contenute nel presente decreto, anche attraverso il contemporaneo ricorso agli istituti della flessibilità dell'orario e delle turnazioni. Tali istituti, peraltro, possono ciascuno o insieme affiancare, integrare ovvero sostituire l'ordinario orario continuativo.

2. Ove necessario, tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 35 del D.P.R. n. 209-87, è consentita anche la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

Art. 7.

1. All'adozione dell'orario di lavoro del personale A.T.A. deve giungersi nel rispetto delle competenze che la vigente normativa di stato giuridico riserva agli organi individuali della scuola, nonché salvaguardando il ruolo e le competenze previsti per gli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica.

Art. 8.

I criteri dell'organizzazione del lavoro del personale educativo da definire a norma dell'art. 13, lettera a), del D.P.R. n. 209-88, debbono essere finalizzati a garantire l'adeguata efficienza e funzionalità dei servizi. Nel rispetto di tali finalità, sono applicabili i nuovi modelli di articolazione dell'orario di lavoro.

D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209
(Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1987)

CAPO IV NEGOZIAZIONE DECENTRATA

Art. 13.

Accordi

1. La negoziazione decentrata di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, è da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:

a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola;

b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA

c) proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali

secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

d) criteri e modalità per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;

e) criteri e modalità per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo;

f) individuazione di priorità e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;

g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.

Art. 14.

Titolari del potere di negoziazione decentrata

1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:

a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;

b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale;

2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici istituiti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministero, è presieduta dal titolare di una degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione.

4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.

Art. 15.

Livelli di negoziazione decentrata

1. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.

Art. 16.

Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da proporre alla presidenza delle predette delegazioni.

2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.

3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza

dei termini, di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale della amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente.

(I commi 4 e 5 non sono stati ammessi al «Visto» della Corte dei Conti).

Art. 17.

Procedure

1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.

2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione.

3. L'accordo è recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Il decreto del Ministro è comunque necessario:

a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata;

b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralità di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO V

Art. 18.

Permessi e ritardi - Recupero

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente di ruolo e non di ruolo possono essere concessi, per particolari esigenze personali, ed, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale ATA. Per il personale docente il limite è rapportato all'orario settimanale di insegnamento.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio, dando priorità, per il personale docente, alle supplenze.

5. Nei casi in cui per eccezionali motivi non sia possibile il recupero per cause dipendenti dal lavoratore, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

Art. 19.

Visite mediche di controllo

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione di appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

Art. 20.

Informazione

1. L'Amministrazione della pubblica istruzione assicura una pre-

ventiva, costante e tempestiva informazione ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente, educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con particolare riferimento alle materie che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.

2. A livello centrale l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere effettuata anche la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali.

3. A livello regionale e provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali previste, rispettivamente, dall'art. 6 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme procedurali di cui al citato art. 24 della legge n. 463 del 1978.

4. In occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali. Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.

5. L'informazione sarà fornita secondo modalità tali assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 21.

Verifica

1. Con decorrenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 22.

(Il presente articolo non è stato ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 23.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del personale ATA riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Amministrazione per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistono posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.

CAPO VI

RELAZIONI SINDACALI

Art. 24.

Locali per le rappresentanze sindacali

1. Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con almeno 200 dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura.

2. Nelle unità scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per i loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

(Continua in quarta pagina)

Articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 20 sul precariato

Art. 11-bis

L'accesso ai ruoli del personale della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle prove concorsuali.

I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non è disponibile di posti o cattedre. Anche quando si tratti di concorso per titoli ed esami, all'indirente si provvede con bando emanato dal direttore della pubblica istruzione.

La determinazione dei posti è effettuata, sia per i ruoli nazionali sia per i provinciali, dal provveditore agli studi in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è indetto.

Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Per la scuola materna e per le classi del concorso della scuola secondaria e quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anzitutto funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è fissato a 50 anni. Sono abrogate le disposizioni relative all'elevazione dei limiti di età precedentemente stabiliti.

Il limite di cui al comma precedente si applica quando la partecipazione al concorso abbia soltanto il fine conseguimento dell'abilitazione.

Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

Nel concorso per titoli ed esami è previsto un particolare punteggio annuo all'inclusione nelle graduatorie dei candidati concorsi per titoli ed esami ivi alla stessa classe di concorso o di grado.

Per l'ammissione ai concorsi per titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami di abilitazione, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per almeno 360 giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, dello stesso grado di scuola, considerandoli cumulabili i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare.

Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'amministrazione degli affari esteri.

La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province e tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di abilitazione.

Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento annuale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria o ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata da nuovi titoli, nel termine di cui al comma 1.

A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

Il servizio, se riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso, avrà una valutazione pari alla metà di quello specifico.

Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami annuali ai fini abilitativi non potrà superare quello spettante per tre anni di insegnamento.

Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui alla presente legge, sono stabilite sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino com-

21. La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

22. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, quale risulta integrata dalla legge 16 luglio 1984, n. 326.

23. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

24. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei Convitti nazionali, degli Educatandi femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

Art. 11-ter

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda che si tratti di ruoli nazionali ovvero di ruoli provinciali, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e, rispettivamente, dal provveditore agli studi.

2. Per i ruoli nazionali, il presidente ed i componenti delle commissioni predette sono scelti nell'ambito territoriale di competenza del sovrintendente scolastico regionale od interregionale; per i ruoli provinciali, essi sono scelti nell'ambito della regione in cui è compresa la provincia ove si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi, distinti secondo gli ambiti territoriali di cui al precedente comma.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, nonché per quello docente appartenente ai ruoli nazionali, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali, dai Consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti, culturali, professionali e di servizio. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Art. 11-quarter

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale, la determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione alla disponibilità dei posti accertata per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato, con riferimento provinciale.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissione, quando il numero dei concorrenti sia superiore a 200. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno 5 anni, ovvero, da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno 10 anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 35 alle prove scritte o pratiche, 35 alla prova orale e 30 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 21 su 35 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pub-

blica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture ricettive e per quanto altro occorra.

Art. 11-quinquies

1. L'accesso ai ruoli del personale direttivo della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici degli istituti d'arte e delle istituzioni educative ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti disponibili.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di personale direttivo.

4. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli negli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici degli istituti d'arte sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, in relazione al medesimo posto; b) un incarico direttivo svolto per almeno due anni scolastici, anche non continuativi.

5. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli nelle scuole elementari è richiesto, oltre al requisito di cui alla lettera a) del precedente comma, un servizio quale docente con funzioni vicarie, svolto per almeno due anni scolastici anche non continuativi.

6. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

7. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

Art. 11-sexies

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche al reclutamento del personale direttivo dei Conservatori di musica.

Art. 11-septies

1. L'accesso al ruolo unico del personale ispettivo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti disponibili.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità nei tre anni indicati nei relativi bandi.

3. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami a posti di personale ispettivo tecnico.

4. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli è richiesto il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, in relazione al medesimo posto.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme della presente legge, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

6. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titoli a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

7. Le graduatorie relative ai concorsi

per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

Art. 11-octies

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici, con una dotazione organica di 600 unità, di cui 119 per l'Amministrazione centrale e 481 per l'Amministrazione periferica della pubblica istruzione.

2. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio regionale della pubblica istruzione alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e superiore, nell'ambito della Amministrazione centrale e periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

3. L'accesso al ruolo degli ispettori tecnici si consegue mediante concorso per titoli e per esami, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

4. Il personale vincitore di concorso ad ispettore tecnico viene assegnato agli uffici scolastici periferici ed ha diritto all'80 per cento del trattamento economico, già attribuito al personale di cui all'allegato II tabella IX, quadro B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. Dopo tre anni di servizio prestato senza demerito, gli ispettori tecnici hanno diritto alla equiparazione giuridica e all'intera retribuzione prevista per il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, richiamato nel precedente comma e possono essere assegnati presso l'Amministrazione centrale secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

6. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici: gli ispettori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici e restano assegnati alla sede e al contingente di attuale titolarità.

7. In prima applicazione della presente legge, l'anzianità di servizio di cui al quinto comma, è comprensiva del servizio prestato nel ruolo degli ispettori tecnici periferici.

8. Gli ispettori tecnici centrali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la qualifica di dirigente superiore con funzioni ispettive.

Art. 11-novies

1. I concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi sono per titoli ed esami e per soli titoli.

2. Essi sono indetti con frequenza triennale sulla base di un bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con i decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti.

3. I concorsi vanno banditi anche se non vi sono posti disponibili.

4. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

5. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'art. 11-bis.

6. Il servizio richiesto per l'ammissione al concorso per soli titoli deve essere stato prestato nella qualifica di segretario o coordinatore amministrativo.

7. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

Art. 11-decies

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

Art. 11-undecies

1. Le graduatorie di cui agli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, avranno carattere permanente e saranno aggiornabili ogni triennio.

2. Le supplenze annuali sono conferite con precedenza assoluta a coloro i quali siano inseriti nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi per soli ti-

oli. La precedenza è attribuita, a domanda dell'interessato, in una delle due province prescelte ai fini della partecipazione al concorso per soli titoli.

3. La precedenza assoluta di cui al precedente comma opera dopo quella prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Art. 11-duodecies

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'art. 19, secondo comma della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili dopo tale data sono invece assegnate, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data avranno effetto dal 10 settembre dell'anno successivo a quello in cui esse sono state presentate.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 11-terdecies

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 11-bis per la ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di servizio prescritto è ridotto a 180 giorni, anche non continuativi, da computare con riferimento al periodo determinato dall'anno scolastico 1982-1983.

2. Sempre in prima applicazione delle disposizioni predette, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata e di personale educativo dei convitti nazionali, degli educatori femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami. Analogamente si prescinde da tale requisito per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al primo comma sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-bis, previo conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in apposita sessione riservata, da indire entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

4. I coordinatori amministrativi, che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal Provveditore agli studi per un periodo decorrente dall'anno scolastico 1982-1983 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-novies, previo superamento di una apposita sessione di esame, da indire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 50, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 11-quaterdecies

1. Per tutte le categorie del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i provvedimenti di nomina, di assegnazione della sede e di conferma in ruolo sono adottati dal Ministro della pubblica istruzione.

2. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

(Continua in quarta pagina)

Articoli aggiuntivi sul precariato

(dalla terza pagina)

Art. 11-quindecies
 Effettuare secondo le modalità di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 100, ora siano rimasti disponibili per mancanza di aventi titoli alla nell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 482, categoria di riservarsi, si propongono subentrare proporzionalmente ai posti delle altre categorie siccome copertura dell'aliquota a classe spettante. I posti rimasti non coperti vengono automaticamente ad aggiungersi a quelli riservati ai vincitori dei concorsi, e non appartenenti alle categorie di riserva.

disposto di cui al precedente articolo si applica anche ai concorsi per la data di entrata in vigore della presente legge, la graduatoria generale di merito non ha avuto ancora per il personale amministrativo, ed ausiliario, assunto in servizio il 9 settembre 1981 in relazione alla disponibilità di posti riferiti all'anno scolastico 1980-1981, posti conferiti in tempo utile per la pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive degli anni per il predetto anno scolastico. La nomina in ruolo ha la decorrenza prevista dagli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Tutti gli atti allo stato giuridico ed amministrativo del personale di cui al comma conservano piena validità ed efficacia.

Art. 11-sedecies
 disposto del nono comma dello articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da interpretare nel senso che per i corsi per adulti fino al conseguimento di titoli di studio compresi i corsi sperimentali scuola media per lavoratori, si deve esclusivamente mediante per docente di ruolo purché nello della provincia sia comunicabile personale docente delle dottrine organiche aggiuntive. numero massimo di corsi che possono essere istituiti in ciascuna provincia regolato dalle disposizioni dell'articolo 12 della medesima legge.

Art. 11-septiesdecies
 Le disposizioni previste dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate in servizio di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-1982. Nell'articolo 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, commi primo e secondo, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio non di ruolo con nomina conferita ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 392, nell'anno scolastico 1981-1982, ovvero, per i

3. Nell'articolo 53 della legge 20 maggio 1982, n. 270 agli anni scolastici 1979-1980 e 1980-1981 si aggiunge l'anno scolastico 1981-1982.

4. Agli insegnanti che abbiano comunque svolto negli anni scolastici 1978-1979 o 1979-1980 o 1980-1981 o 1981-1982 un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio d'insegnamento non di ruolo nelle medesime scuole ed istituti nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982, nonché agli insegnanti che, avrebbero conseguito nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole od istituti una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto nel medesimo settennio almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplenti nelle medesime scuole od istituti, si applicano rispettivamente, e, ove sia prescritta l'abilitazione, a seconda che siano abilitati o non abilitati, gli articoli 22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. Il servizio deve essere stato prestato, rispettivamente, nelle scuole materne, nelle scuole elementari, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e negli istituti di istruzione artistica statale, a seconda che l'immissione in ruolo si riferisca alle scuole materne, alle scuole elementari, alle scuole ed istituti di istruzione secondaria o agli istituti di istruzione artistica. Gli anni di servizio richiesti dal comma 4 sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno; è comunque computato come anni di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

6. Il predetto personale è nominato nella provincia in cui ha prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo e per la classe di concorso per la quale esso sia in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o del titolo di studio richiesto. Per i Conservatori di musica, le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza la nomina è riferita allo istituto presso cui è stato prestato tale servizio. Nel caso in cui il servizio sia stato prestato in più di una provincia o, per i predetti istituti di istruzione artistica, in più istituzioni, l'interessato è tenuto a scegliere la provincia o l'istituto cui va riferita la nomina.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo in possesso di requisiti analoghi a quelli ivi prescritti.

8. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11-septiesdecies, le prove di esame superate da coloro che ne siano stati esclusi, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

9. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del precedente articolo 11-septiesdecies, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dal precedente articolo 3.

10. I docenti di cui al precedente comma, in servizio, con supplenza conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1987-1988, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia, anche in soprannumero, sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di cui al medesimo comma 3 e, conseguentemente, sino all'immissione in ruolo.

11. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento prestate nell'anno scolastico 1987-1988, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto ai nuovi aspiranti a supplenze annuali.

Art. 30
Assemblea

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione delle retribuzioni. Sono fatte salve le procedure previste dalle norme vigenti.

D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494
(Gazzetta Uff. - 7 dicembre 1987)

Art. 68
 1. Dopo l'art. 26 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 27 (Patronato sindacale). — 1. I lavoratori in attività o in quiete possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per lo espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804».

paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1981-1982 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1982.

9. Il disposto di cui ai commi da 4 a 7 si applica anche agli insegnanti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, abbiano prestato servizio d'insegnamento non di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e siano in possesso dei requisiti previsti.

10. Le norme di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 si applicano anche ai docenti immessi in ruolo ai sensi del comma purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'estero all'atto del conferimento della nomina; le medesime norme si applicano altresì ai docenti immessi in ruolo in base alle graduatorie ad esaurimento di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, purché essi fossero in servizio all'estero all'atto del conferimento della nomina e lo siano ancora alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le disposizioni contenute nei commi da 8 a 10 sono estese, in quanto applicabili, al personale insegnante che abbia prestato servizio nei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

12. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del presente articolo salva la decorrenza giuridica prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, hanno effetti economici dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

13. Si applicano le norme di cui all'articolo 58, commi 3, 4 e 5, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

14. L'assegnazione della sede e l'utilizzo del personale che risulti eventualmente in soprannumero saranno disposte secondo le modalità previste dallo articolo 59 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 - viciesquater per l'utilizzazione del residuo personale soprannumerario.

15. Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto successivamente alla data di decorrenza degli effetti economici.

Art. 11-ottiesdecies
 1. Ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 11-septiesdecies sono utili le abilitazioni all'insegnamento conseguite a seguito dell'espletamento dei concorsi ordinari o delle sessioni riservate di esami di abilitazione indetti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerate valide, ai fini del conseguimento dell'abilitazione richiesta per l'immissione in ruolo di cui al medesimo articolo 11-septiesdecies, le prove di esame superate da coloro che ne siano stati esclusi, purché in possesso del titolo di studio prescritto dalle norme vigenti nel tempo.

3. I docenti destinatari del beneficio dell'immissione in ruolo ai sensi del precedente articolo 11-septiesdecies, che non siano provvisti dell'abilitazione all'insegnamento richiesta, la conseguono nelle sessioni riservate previste dal precedente articolo 3.

4. I docenti di cui al precedente comma, in servizio, con supplenza conferita dal provveditore agli studi, nell'anno scolastico 1987-1988, sono mantenuti in servizio nella stessa provincia, anche in soprannumero, sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di cui al medesimo comma 3 e, conseguentemente, sino all'immissione in ruolo.

5. Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento prestate nell'anno scolastico 1987-1988, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento d'orario con priorità rispetto ai nuovi aspiranti a supplenze annuali.

Art. 11-noviesdecies

1. Per i docenti, destinatari degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che conseguano il prescritto titolo di studio e non abbiano potuto partecipare alle sessioni riservate di abilitazione all'insegnamento di cui al precedente articolo 3, è indetta un'apposita sessione riservata ai fini e per gli effetti di cui agli articoli citati della medesima legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 11-viceis

1. Gli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270 si applicano anche al personale non docente delle soppressive carriere ausiliarie, esecutive e di concetto, che abbia prestato servizio nell'anno scolastico 1981-1982 o 1982-1983 con nomina di durata annuale conferita dal Provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 al personale della soppressa carriera di concetto, sarà tenuta un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della citata legge n. 270 del 1982, da indurre con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esonerati dagli esami coloro che abbiano superato un precedente concorso, ordinario o riservato, a posti di segretario o di coordinatore amministrativo.

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzino - Comitato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G. Occhini, C. Petruzzo, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg. Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Litò Tip « 82 » s.r.l. Via Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

3. Il personale che ha titolo a partecipare alla predetta sessione di esami è riassunto in servizio nella stessa provincia anche in soprannumero a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1988-1989 e sino al termine dell'anno scolastico in cui sarà ultimata la sessione medesima.

4. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del precedente comma 1 hanno effetti giuridici, per il personale in servizio nell'anno scolastico 1981-1982, a decorrere dal 10 settembre 1982, e per quello in servizio nell'anno scolastico 1982-1983, a decorrere dal 10 settembre 1983. Il periodo di prova e gli effetti economici decorrono dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

5. Negli articoli 14 e 16 della legge 25 agosto 1982, n. 604 all'anno scolastico 1980-1981 si aggiunge l'anno scolastico 1981-1982. Il riferimento al 10 settembre 1981 è conseguentemente integrato con quello al 10 settembre 1982.

6. Le nomine in ruolo disposte ai sensi del precedente comma hanno effetti giuridici a decorrere dal 10 settembre 1982. Gli effetti economici decorrono dalla data dell'assunzione in servizio conseguente alle nomine stesse.

Art. 11-viceissemel

1. I docenti nominati in ruolo nell'anno scolastico 1984-1985, la cui nomina sia stata revocata a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione, in base al parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 396 del 20 febbraio 1985, ovvero a seguito di provvedimenti conseguenti ad ordinanze giurisdizionali contrastanti sia con il predetto parere sia con il precedente parere del medesimo Consiglio di Stato, sezione II, n. 1244 dell'11 luglio 1984, sono immediatamente riassunti in servizio, senza interruzione della decorrenza giuridica, anche in soprannumero. Gli effetti economici decorrono dalla data di riassunzione del servizio.

2. Sono nominati in ruolo, anche in soprannumero, con decorrenza degli effetti giuridici dell'anno scolastico 1985-1986 e degli effetti economici dell'anno scolastico 1988-1989, i docenti la cui nomina non sia stata disposta perché esclusi dalla riserva prevista dal comma 1 degli articoli 27, 31 e 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a seguito delle disposizioni impartite dal Ministero della pubblica istruzione in base ai pareri del Consiglio di Stato di cui al comma uno.

Art. 11-viceisbis

1. Il personale docente con incarico di presidenza negli istituti d'arte e nei licei artistici, che abbia maturato il biennio di incarico alla data di emanazione dei bandi relativi ai concorsi riservati, di cui ai decreti ministeriali 30 maggio 1985 e 6 maggio 1985, qualora sia stato ammesso con riserva ed abbia superato il concorso, è immesso nei ruoli a mano a mano che si rendono disponibili i posti direttivi nelle predette istituzioni. Sono parimenti immessi in ruolo, a mano a mano che si rendano disponibili i posti direttivi i docenti che hanno maturato il biennio di incarico di presidenza di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, al 9 settembre 1982 e hanno partecipato al concorso riservato indetto ai sensi dello stesso articolo di legge, collocandosi in posizione utile per la nomina in ruolo.

Art. 11-viceis

1. Al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è aggiunta la seguente alinea:

«Ai predetti concorsi sono ammessi, altresì, gli insegnanti appartenenti ai ruoli di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre del tipo di istituto cui si riferisce il concorso, fermo restando il requisito del possesso di una delle lauree tecniche come sopra specificate.

2. «I candidati ai concorsi a posti di preside degli istituti previsti dal terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 indetti ed espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ammessi con riserva, e siano stati successivamente esclusi dalla nomina perché non appartenenti ai ruoli dello stesso tipo di istituto cui si riferiscono i concorsi medesimi, sono nominati in ruolo man mano che si rendono vacanti e disponibili i posti necessari al loro assorbimento, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma. Le nomine hanno decorrenza giuri-

dica dall'anno scolastico in cui i candidati esclusi avrebbero avuto diritto alla nomina stessa e decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico in cui essi assumessero servizio».

Art. 11-viceisquater

1. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle immissioni in ruolo di cui agli articoli precedenti, il Ministro della pubblica istruzione disporrà, una completa ricognizione delle esistenti situazioni di soprannumero di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. Al fine dell'assorbimento delle predette situazioni di soprannumero e fino al loro esaurimento tutti posti disponibili sono destinati ad attivare le procedure di mobilità del personale soprannumerario secondo le modalità previste dai commi seguenti.

3. I passaggi di cattedra previsti dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 sono disposti annualmente per l'intera disponibilità dei posti. Parimenti si provvede per i passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 417 ed all'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto, da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, la tabella delle affinità tra posti di insegnamento tecnico-pratico e cattedre al fine di consentire i passaggi degli insegnanti tecnico-pratici che siano in possesso del titolo di abilitazione, ove prescritto.

4. Tutti i posti disponibili nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica sono destinati ai sensi dell'articolo 200 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai passaggi di ruolo del personale di cui al presente articolo. Parimenti si provvede per i passaggi ad altra amministrazione ai sensi dell'articolo 199 del medesimo testo unico.

5. Le corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza o quelle di nuovo inquadramento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'applicazione del citato articolo 200 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'applicazione del citato articolo 199.

6. Il residuo personale soprannumerario è comunque utilizzato annualmente, nella provincia di titolarità, presso uffici dell'amministrazione centrale pubblica e dell'amministrazione scolastica periferica o di altre amministrazioni, anche di enti pubblici diversi dallo Stato, sulla base di contingenti che saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il piano di utilizzazione in ciascuna provincia è disposto dal Provveditore agli studi, sulla base delle richieste delle amministrazioni interessate.

7. Le modalità ed i criteri di attuazione del presente articolo sono stabiliti entro 60 giorni dalla ricognizione di cui al comma 1 con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali di categoria che hanno partecipato alla negoziazione decentrata ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209.

Art. 11-viceisquinques

1. L'accesso a posti di primo dirigente dell'Amministrazione Centrale della pubblica istruzione e dell'Amministrazione scolastica periferica avviene per il 75 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301 al quale sono ammessi a partecipare, a domanda gli ispettori generali ad esaurimento, direttori di divisione ad esaurimento, direttori aggiunti di divisione e i direttori di sezione inquadrati o che hanno titolo all'inquadramento nella nona qualifica funzionale ai sensi del decreto legge 26 febbraio 1988, n. 46.

2. Il residuo 25 per cento dei posti disponibili è conferito con le modalità previste dall'articolo 2 della legge n. 301 del 10 luglio 1984. I bandi di concorso devono essere emanati entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si prevede la vacanza dell'organico e le relative procedure concorsuali devono essere espletate entro sei mesi dall'effettuazione delle prove scritte.